



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Proc. 5709/12

Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato
all'udienza del 27.11.12 la seguente

SENTENZA

769/12

nella causa iscritta al n. 575/11 R.G.L. avente ad oggetto
"risarcimento danni"

TRA

██████████ difeso da avv.to ██████████

RICORRENTE

E

M.I.U.R. - Istituto ██████████ ██████████, in persona dei
legali rappresentanti p.t., difesi da Avvocatura dello Stato;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, docente di ruolo presso l'istituto scolastico
resistente, in data 16.3.10 e 25.3.10 chiedeva un giorno di ferie
per incontrarsi con il proprio avvocato ed il 14.4.10 per recarsi
fuori sede, ma in tutte e tre le occasioni la richiesta gli veniva
rigettata.

In questa sede il ricorrente, invocando l'art.15 CCNL 29.11.07,

88

sostiene la sussistenza di un diritto alla fruizione di permessi senza che la PA datrice possa sindacare i motivi a sostegno della richiesta e, pertanto, ha chiesto in questa sede la condanna dell'amministrazione al pagamento della retribuzione per le tre giornate di permesso negate (euro 451,66) e del compenso professionale (euro 998,40) all'avv.to [REDACTED] che aveva rinunciato all'incarico professionale per la sua indisponibilità, oltre risarcimento del danno non patrimoniale pari a 2.000,00 euro.

Nonostante la cessazione del rapporto di lavoro (come riferito nel ricorso) la domanda è assistita da interesse ad agire atteso che il ricorrente chiede il risarcimento (sotto vari aspetti) in relazione alla dedotta illegittimità della negazione delle ferie ex art.15 CCNL 29.11.07.

L'art. 15 CCNL 2006/2009 (co. 2) prevede che "il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

L'art.13 comma 9 richiamato stabilisce che "le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale



docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2".

Dalla lettura congiunta delle due norme pattizie emerge come durante l'a.s. il dipendente ha diritto a

-3 giorni di permesso retribuito

-6 giorni di ferie (anche durante i periodi di attività didattica) per motivi personali o familiari (da documentarsi anche mediante autocertificazione).

Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge come alla data del 16.3.10 (cioè alla data della prima richiesta avanzata dal ricorrente) il [REDACTED] avesse già usufruito di tre giorni di permesso ex art.15 CCNL invocato nell'a.s. 2009/10, nei giorni 3.12.09, 15.1.10, 19.2.10 e di 1 giorno di ferie ex art.15 in data 27.2.10.

Le richieste avanzate dallo stesso nel marzo ed aprile 2010 tuttavia sono espressamente riferite alle ferie ex art.15 CCNL citato (vedi opzione barrata nei modelli presentati), che alla data del 16.3.10 residuavano in numero di 5 gg.

Le tre richieste in questione risultano avanzate per motivi personali e corredate della prescritta autocertificazione, ma il dirigente scolastico le ha rigettate tutte con motivazione espressa (impossibilità di sostituzione, possibilità di svolgere

le attività personali indicate in orario pomeridiano e nel giorno libero).

In questa sede non appare necessario indagare sulle motivazioni addotte a sostegno del rigetto atteso che appare assorbente il rilievo che dalla piana lettura delle due norme del CCNL emerge l'impossibilità per il dirigente scolastico di sindacare la richiesta di godimento laddove la domanda sia corredata da documentazione (cfr. autocertificazione), vi siano ancora giorni fruibili per il dipendente, siano allegati motivi familiari o personali.

Come precisato da altri Tribunali (cfr. Monza n.288/11, Taranto n.542/06, Terni n.5/01, Lagonegro 309/12) le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari.

Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse.

Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all'art. 13) dal diritto al permesso retribuito.

Laddove l'art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto a 6 giorni di ferie (per motivi personali o familiari) durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma, espressamente deroga ai presupposti di cui a tale ultima norma (possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro

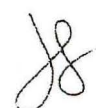


personale in servizio nella stessa sede e assenza di costi aggiuntivi), deroga confermata dallo stesso richiamo contenuto nell'art.13, co. 9, ultima parte ("salvo quanto previsto dall'art. 15, co. 2").

Per cui qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati l'autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.

Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda.

Tanto è condiviso anche dall'ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che "il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (...a domanda...) del dipendente documentata 'anche mediante autocertificazione". Il parere continua sostenendo che "la previsione contrattuale generica ed ampia di 'motivi personali o familiari' e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da "autocertificazione



"[...] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell'ambito della propria funzione [...] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell' istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa".

Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto le tre domande per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali per cui intendeva assentarsi, mentre illegittimi appaiono i dinieghi della fruizione.

Ciò premesso vanno però rigettate le conseguenti richieste di risarcimento avanzate dal ricorrente.

Quanto alla retribuzione per i tre giorni di ferie negate (euro 451,66) non si comprende quale somma si debba risarcire atteso che il diniego non ha comportato alcuna decurtazione stipendiale; quanto ai compensi professionali pagati all'avv.to [REDACTED] non si comprende il nesso causale atteso che non risulta in alcun modo che il professionista abbia rinunciato all'incarico per l'impossibilità del ricorrente di incontrarlo (proprio) nei giorni 19.3.10 e 31.3.10 (i due giorni di ferie motivati dal ricorrente con l'esigenza di incontrare il legale) alla luce del contenuto della mail allegata dalla resistente; quanto al danno esistenziale la domanda appare del tutto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova.

Le spese vanno compensate per soccombenza reciproca.

P.Q.M.

dichiara illegittimi i provvedimenti del dirigente scolastico



dell'Istituto [REDACTED] del 18.3.10 (prot. [REDACTED]) del 27.3.10
(prot. [REDACTED]) e del 16.4.10 (prot. [REDACTED]);
rigetta, nel resto, la domanda;
compensa le spese di lite.

Campobasso 27.11.12

il giudice

Laura Scarlatelli

Laura Scarlatelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dot. ssa Adriana Noto)

[Signature]

Depositato in Cancelleria

il 27-11-12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot. ssa Adriana Noto)

[Signature]



conferme all'originale

28-11-12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot. ssa Adriana Noto)

[Signature]